

Normativa comunitaria

Introduzione

(si ringraziano la Prof. Anna Maria Maugeri e il Dott. Filippo Spiezia)

La sottrazione dei profitti illeciti rappresenta ormai da alcuni decenni una strategia prioritaria a livello europeo e internazionale nella lotta contro il crimine organizzato e la criminalità economica.

A livello europeo

la strategia non ha prodotto risultati accettabili, se si pensa che i profitti illeciti prodotti nell'Unione ammontano annualmente a 139 mld di euro e sono riciclati attraverso un sistema finanziario parallelo, sotterraneo e fuori dal controllo dell'Unione. I profitti illeciti corrispondono all'1% del prodotto interno lordo dell'Unione, e di questi viene confiscato solo 1,1%, a causa dell'assenza di norme penali comuni e la necessità di armonizzare ventisette ordinamenti con direttive che tardano a essere adottate o vengono adottate solo in parte, e Regolamenti che, seppur d'immediata attuazione, restano inattuati quando incompatibili con i diritti tutelati dall'ordinamento interno dello Stato membro.

La confisca dei profitti illeciti è stata avallata dalla giurisprudenza della Corte Europea, sia in forma estesa che senza condanna, ritenendola compatibile con i principi della Carta EDU e sottratta ai principi della materia penale. La Carta EDU richiama, sotto questo profilo, l'orientamento sovranazionale che riconosce l'importanza della confisca senza condanna come strategia di politica criminale contro gravi fenomeni criminali.

A livello sovranazionale

la cooperazione giudiziaria finalizzata all'esecuzione dei provvedimenti di confisca diretta e di valore, è stata perseguita a partire dalla Convenzione di Vienna del 1988 contro il narcotraffico, sollecitando l'introduzione di meccanismi d'inversione dell'onere della prova circa l'origine dei profitti o degli altri beni da confiscare. Più tardi, Convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio e la confisca dei proventi di reato, ha sollecitato la cooperazione giudiziaria in materia di indagini, sequestro e confisca di proventi illeciti provenienti da qualunque crimine (non solo dal narcotraffico). Si arriva così alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 2003 che ribadisce la necessità di introdurre l'inversione dell'onere della prova circa l'origine dei profitti.

Per quanto riguarda il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie

in Europa abbiamo il Trattato di Roma sul Funzionamento dell'UE firmato il 25 marzo 1957, che nella versione vigente introduce all'art. 82 il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni delle autorità giudiziarie degli Stati membri rispetto a qualsiasi tipo di sentenza e decisione giudiziaria (ivi compresi i provvedimenti destinati al sequestro e alla confisca), abbandonando il sistema delle rogatorie in favore della reciproca fiducia tra gli ordinamenti degli Stati membri.

In questo contesto l'UE istituisce Eurojust.

Eurojust - Agenzia per la cooperazione giudiziaria penale (2002)

Costituita dal Consiglio dell'UE con Decisione 28 febbraio 2002 (L. 41/2005), è un organo dell'Unione dotato di personalità giuridica con l'obiettivo di rafforzare la lotta contro gravi forme di criminalità che investono più di uno Stato membro.

Composta da un collegio formato da un giudice (o PM o funzionario di polizia con pari prerogative) per ogni Stato membro.

Sono di competenza di Eurojust, per quanto qui interessa, le forme di criminalità e reati per i quali Europol è competente ad agire in qualsiasi momento, tra cui, il riciclaggio dei proventi di attività criminali internazionali, la frode, la corruzione e qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari dell'UE, il riciclaggio dei proventi di reato e la partecipazione a una organizzazione criminale negli Stati membri dell'UE.

Nell'ambito di indagini e azioni penali concernenti almeno due Stati membri e relative ai reati di cui sopra, gli obiettivi assegnati a Eurojust sono di stimolare il coordinamento di indagini e le azioni giudiziarie tenendo conto delle richieste pervenute e delle informazioni in proprio possesso; offrire assistenza giudiziaria internazionale nell'esecuzione, ad esempio, di richieste di estradizione; attuare gli strumenti giuridici della UE quali il mandato d'arresto europeo, ordine europeo di indagine, provvedimenti e certificati di confisca e *congelamento*.

Diffonde tra i magistrati degli Stati membri l'esperienza acquisita

In relazione a quest'ultimo aspetto, si ricorda la pubblicazione nel 2022 delle *Schede* contenenti l'esperienza maturata da Eurojust per un utilizzo efficace, corretto e rapido dei principali strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale riguardo, tra l'altro, alla notifica di atti giudiziari all'estero, all'ordine di indagine europeo, al sequestro e confisca all'estero, alla prevenzione dei conflitti di giurisdizione, alle squadre investigative comuni, ecc.¹

In tema di confische, a fronte di un numero di procedure trattate da Eurojust, passato da 2698 nel 2017 a oltre 6000 nel 2022, nel periodo 2016-2022 solo 223 riguardano misure di sequestro e confisca eseguite con l'intervento di Eurojust. Nel biennio 2021-2022 Eurojust ha registrato 113 casi coinvolgenti le autorità giudiziarie italiane, di cui 84 relativi a sequestri disposti in Italia da eseguire all'estero, e 37 disposti all'estero da eseguire in Italia. I paesi coinvolti dalle misure, oltre al nostro, sono Repubblica Ceca, Francia, Finlandia, Lituania, Ungheria, Germania, Polonia, Svezia, Cipro, Grecia, Paesi Bassi, Romania e Slovenia.

Nel 2021 tramite Eurojust sono stati eseguiti 21 certificati di congelamento, pari a circa 1/3 delle richieste, di cui 4 hanno riguardato decisioni non basate su condanna. Nel 2022 sono stati eseguiti solo 16.

Per quanto ci riguarda, le maggiori criticità si hanno nei casi in cui la misura ha ad oggetto compendi societari (capitale sociale, patrimoni) o riguarda misure di prevenzione non basate su condanna.

Nel primo caso, quando la misura ablativa ha ad oggetto attività produttive o aziende, si contesta all'Italia di disporre un sequestro senza precisare l'oggetto, ovvero se il sequestro sia il capitale sociale o il patrimonio aziendale o entrambi. In alcuni casi, si chiede il sequestro della ditta (ex art. 2563 c.c.), a volte si confonde l'intera partecipazione azionaria con la persona giuridica, altre volte si aggiunge al sequestro dell'azienda, quello delle quote, conti e persino del "patrimonio sociale".

Negli ordinamenti degli Stati membri, di norma, il patrimonio è considerato un complesso unitario di entità suscettibili di costituire oggetto di posizioni giuridiche attive, come tali espropriabili al cospetto dell'inadempimento delle obbligazioni gravanti sulla società e, dunque, finalizzate ad assicurare il

¹ <https://www.eurojust.europa.eu/it/publication/le-schede-del-desk-italiano-di-eurojust>

soddisfacimento degli altrui diritti di credito verso la stessa. A differenza però dei singoli elementi che lo costituiscono, il patrimonio non può circolare mediante un singolo atto. Ciò trova conferma nella distinzione tra capitale sociale e patrimonio: è possibile trasferire l'intera partecipazione azionaria o elementi del patrimonio aventi valore oggettivo, ma non il patrimonio stesso, riferito necessariamente ad un soggetto di diritto. A questa confusione sull'oggetto del sequestro si accompagna quello della nomina dell'amministratore giudiziario "spurio" collegato all'insieme, di cui non sono chiare le specifiche attribuzioni e identità. In alcuni casi la confusione è voluta, in modo da evitare la nomina di amministratori "volontari" ad opera dei custodi giudiziari delle partecipazioni, in quanto non dotati di "copertura giurisdizionale" e come tali più esposti ad eventuali azioni risarcitorie dei prevenuti. La giurisprudenza di merito ha talora ritenuto sequestrabile la società, sulla base anche della formulazione dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. che dispone la nomina di un amministratore giudiziario «nel caso in cui il sequestro preventivo di società». Si ritiene che l'atecnica previsione del "sequestro di società" sia idonea, al più, a descrivere, da un punto di vista fenomenologico, il sequestro della totalità delle partecipazioni sociali congiuntamente all'azienda societaria. Infine, Eurojust ha spesso rilevato l'assenza dei requisiti formali e di garanzia nell'esecuzione del provvedimento di sequestro.

Dall'esperienza di Eurojust sono derivate numerose norme di coordinamento in materia di riciclaggio, individuazione, rintracciamento, congelamento e confisca degli strumenti e proventi di reato.

Direttiva 2014/42/UE

Si propone di avvicinare "i regimi degli Stati membri in materia di congelamento e confisca dei beni, favorendo così la fiducia reciproca e un'efficace cooperazione transfrontaliera». Ben 25 paesi hanno attuato la Direttiva e pressoché tutti hanno introdotto un modello di confisca estesa, spesso senza necessità di condanna, e quindi oltre le previsioni della stessa Direttiva, la quale prevede una forma di confisca, conseguente alla condanna, dei proventi e degli strumenti del reato, sia dell'equivalente.

La direttiva contiene una definizione di "provento" di reato che include non solo ogni vantaggio economico diretto, ancorché reinvestito o trasformato, ma anche ogni vantaggio indiretto economicamente valutabile, derivante da provento di reato. La Direttiva prevede la confisca per equivalente di beni non più confiscabili, perché dispersi, distrutti, alienati, etc., sul presupposto che il reo non ha diritto a detenere il profitto perché il reato non è un titolo legittimo d'acquisto di beni.

Per quanto qui interessa, l'art. 10. *Gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca*, dispone:

1. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie, per esempio mediante l'istituzione di uffici nazionali centralizzati, una serie di uffici specializzati, o meccanismi equivalenti, per garantire l'adeguata gestione dei beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale conseguente confisca.*
2. *Gli Stati membri provvedono affinché le misure previste al paragrafo 1 includano la possibilità di vendere o trasferire i beni, ove necessario.*
3. *Gli Stati membri valutano se adottare misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale.*

Direttiva n. 2017/1371

La direttiva stabilisce norme *minime* riguardo alla definizione di reati e sanzioni a tutela degli *interessi finanziari dell'Unione*. Il riferimento è alle frodi in materia di spese ed entrate (IVA e altre), nonché al riciclaggio dei proventi di cui alle medesime, intendendosi con *interessi finanziari dell'Unione* le entrate e uscite del bilancio dell'Unione, Enti e Istituzioni UE.

In materia di entrate IVA, la direttiva si applica a violazioni che comportano un danno > a € 10 mln.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il *congelamento* e la *confisca* degli strumenti e proventi di tali reati.

Procura europea (European Public Prosecutor's Office - EPPO)

Il 12 ottobre 2017 viene istituita la Procura Europea, dopo avere constatato che le autorità giudiziarie penali nazionali non sempre svolgono indagini ed esercitano l'azione penale in misura sufficiente a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.²

Ha sede in Lussemburgo ed è composta da magistrati che svolgono indagini, esercitano l'azione penale ed esplicano la funzione di PM dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo, individuando, perseguendo e rinviando a giudizio gli autori di reati a danno del bilancio dell'Unione.

Struttura

Presso la sede centrale si trovano:

- ✓ il Collegio (che assicura la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale),
- ✓ le Camere permanenti (che monitorano e indirizzano le indagini e azioni penali condotte dai Procuratori Europei delegati),
- ✓ il Procuratore capo europeo (che organizza il lavoro dell'EPPO, dirige le attività e adotta le decisioni in conformità al regolamento, oltre a rappresentare l'EPPO),
- ✓ i Sostituti del Procuratore capo europeo,
- ✓ i Procuratori Europei (che per conto della Camera permanente, supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i Procuratori Europei delegati, impartendo loro istruzioni, se del caso) il Direttore amministrativo.

A livello decentrato operano i Procuratori Europei delegati con sede nei singoli Stati membri. Per la Toscana e l'Emilia Romagna la sede dell'EPPO è a Bologna e gli attuali Procuratori Europei delegati sono il Dott. Pasquale Profiti e Dott.ssa Elisa Francesca Moretti.

I Procuratori europei delegati dispongono degli stessi poteri dei Procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio, in aggiunta e fatti salvi i poteri specifici propri. Rispondono delle proprie indagini e azioni penali, e hanno diritto di avocazione. Portano i casi in giudizio e dispongono del potere di formulare l'imputazione, partecipare all'assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale.

EPPO diventerà operativa solo nel 2021. Nelle more, l'EU approva il

² Consiglio europeo: riunisce i capi di Stato e di governo dell'UE per decidere le strategie di fondo.

Consiglio dell'Unione europea: riunisce i Ministri competenti per discutere e votare le proposte legislative della commissione.

Corte di giustizia dell'Unione europea: interpreta il diritto UE per garantire che sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri e dirime le controversie tra governi nazionali e istituzioni dell'UE (composta da 27 giudici in seduta plenaria, 15 in grande sezione, 3 o 5 giudici in sezione ordinaria).

Corte dei Conti europea: vigila sulla legittimità e la regolarità delle entrate e delle uscite del bilancio dell'Unione Europea e ne accerta la sana gestione finanziaria (composta da un giudice per ogni Stato).

Regolamento UE n. 1805/2018 - Riconoscimento reciproco della confisca

Il 14 novembre 2018, in attuazione della Direttiva 42/2014 e della Decisione quadro 783/2006, viene approvato il Regolamento 2018/1805 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca, indipendentemente dalla loro tipologia (diretta, di valore, nei confronti dei terzi, estesa, senza condanna), purché emanati nell'ambito di un procedimento in materia penale.

A differenza della Direttiva, il Regolamento è provvedimento legislativo direttamente applicabile negli Stati membri (art. 82 del Trattato di Roma).

Il regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel proprio territorio il provvedimento di congelamento e confisca emesso da altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale. Il regolamento include i provvedimenti di confisca estesa, di confisca nei confronti dei terzi e, in particolare, di confisca senza condanna.

Il Regolamento, tuttavia, oltre a non applicarsi ai provvedimenti in materia civile o amministrativa, richiede, ai fini del reciproco riconoscimento, che il provvedimento di confisca sia assunto nel rispetto del diritto al giusto processo previsto nell'art. 6 CEDU e negli artt. 47 e 48 della Carta europea dei diritti fondamentali, nonché il rispetto della *legislazione rilevante prevista a livello europeo – a partire dalla Carta – sulle garanzie essenziali applicabili ai procedimenti penali*.

Il richiamo alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) comporta che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) competente a giudicare in merito alle violazioni della Convenzione, debba stabilire che si tratti di provento (o strumento) del crimine e in un procedimento in cui si applichino tutte le garanzie della materia penale previste nello Stato membro.

Il provvedimento viene eseguito senza verifica della doppia incriminabilità (ovvero, indipendentemente dall'armonizzazione) se i fatti sono punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

La gestione dei beni sottoposti a congelamento e confisca è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, il quale ha il compito di gestirli evitandone la diminuzione del valore. A tal fine, lo Stato di esecuzione può vendere o trasferire i beni.

I beni congelati e le somme di denaro derivanti dalla vendita di tali beni, rimangono nello Stato di esecuzione fino alla presentazione di un certificato di confisca che disponga sulla sua esecuzione (fatta salva la possibilità di restituzione dei beni alle vittime, ovvero la tutela di beni culturali).

Accordo di cooperazione tra EPPO e DNA (2021)

EPPO diventa operativa il 1° giugno 2021, poco dopo aver firmato un accordo di cooperazione con la DNA (24 maggio 2021), *visto l'art. 371-bis c.p.p.* che attribuisce al PNA funzioni di coordinamento delle indagini svolte dalle DDA *in relazione ai reati di cui all'art. 51, c. 3-bis, c.p.*

Scopo dell'accordo è quello di rendere più efficace il contrasto all'attività della criminalità organizzata connessa al contrabbando, alla corruzione, alle frodi IVA transnazionali, alle frodi e ad ogni altro reato o attività illegale in danno degli interessi finanziari dell'UE, attraverso:

- Consultazione preventiva al fine di prevenire contrasti di competenza con EPPO, scambio di informazioni e coordinamento;

- Formazione e scambio di personale;
- Comunicazione con i media

Arriviamo finalmente alla

Direttiva 2024/1260 del 24 aprile 2024 riguardante il recupero e la confisca dei beni

Proposta nel 2022, la Direttiva approvata lo scorso 24 aprile 2024, rappresenta uno strumento di armonizzazione necessario a garantire il mutuo riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca disposto col Regolamento 1805/2018, dalla fase delle indagini alla confisca definitiva.

Nella Relazione di accompagnamento si scrive che la Direttiva mira «a rafforzare le capacità delle autorità competenti di identificare, congelare e gestire i beni e a consolidare e ampliare le possibilità di confisca in modo da tenere conto di tutte le pertinenti attività criminose intraprese dai gruppi della criminalità organizzata, consentendo in tal modo la confisca di tutti i beni interessati. Infine, la direttiva è intesa a migliorare la cooperazione tra tutte le autorità coinvolte nel recupero dei beni e a promuovere un approccio più strategico al recupero dei beni attraverso un maggiore impegno di tali autorità a favore del conseguimento di obiettivi comuni in questo ambito.

Si prevede l'istituzione di una rete di cooperazione tra Uffici collocati presso ciascun Stato membro, per il recupero e la gestione dei beni, che operano con e per l'EPPO, Europol ed Eurojust, per identificare i beni strumentali, proventi o beni derivanti da attività criminali, ancorché intestati a persone giuridiche quando il reato è commesso mediante queste, nel loro interesse o a loro beneficio.

A tal fine gli Uffici hanno:

- a) accesso immediato alle informazioni contenute in banche dati o registri centralizzati o interconnessi detenuti da autorità pubbliche, ovvero:
 - ✓ registri immobiliari nazionali o sistemi elettronici di reperimento dei dati e registri fondiari e catastali
 - ✓ registri anagrafici nazionali delle persone fisiche
 - ✓ registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto;
 - ✓ registri commerciali, compresi i registri delle imprese;
 - ✓ registri nazionali dei titolari effettivi ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 e i dati disponibili attraverso l'interconnessione dei registri dei titolari effettivi a norma di tale direttiva;
 - ✓ registri centralizzati dei conti bancari, conformemente alla direttiva
- b) accesso rapido a:
 - dati fiscali, compresi i dati detenuti dalle autorità fiscali e tributarie;
 - dati della sicurezza sociale nazionale;
 - informazioni rilevanti detenute dalle autorità competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati;
 - informazioni su ipoteche e prestiti;
 - informazioni contenute nelle banche dati nazionali sulle valute e sui cambi;
 - informazioni su titoli;
 - dati doganali, compresi i trasferimenti fisici transfrontalieri di denaro contante;
 - informazioni sui bilanci annuali delle società;
 - informazioni su bonifici e saldi dei conti;

- informazioni sui conti di cripto-attività e sui trasferimenti di cripto-attività quali definiti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- conformemente al diritto dell'Unione, dati conservati nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema d'informazione Schengen (SIS II), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN).

L'accesso può essere negato quando:

- ❖ metta a repentaglio il buon esito di un'indagine in corso;
- ❖ sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica con riguardo agli scopi per cui l'accesso è stato richiesto;
- ❖ includa informazioni fornite da un altro Stato membro o da un paese terzo in cui non è possibile ottenere il consenso per la loro ulteriore trasmissione.

La direttiva qualifica:

- "provento": ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;
- "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, comprese le cripto-attività, nonché atti giuridici o strumenti in qualsiasi forma, che attestano un titolo o un diritto su tale bene;
- "beni strumentali": qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato;
- "congelamento": il divieto temporaneo di trasferimento, distruzione, conversione, destinazione o movimento di un bene, o il fatto di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo;
- "confisca": la privazione definitiva di un bene ordinata da un organo giurisdizionale in relazione a un reato;
- "titolare effettivo": un titolare effettivo quale definito all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849;

L'attività di reperimento e di identificazione può essere avviata dal momento in cui vi è il sospetto di attività criminali.

Oltre alle misure di confisca che consentono alle autorità di privare i criminali dei beni strumentali o dei proventi, in base a una condanna definitiva, si prevede anche la confisca di beni di valore equivalente ogniqualevolta sia impossibile confiscare tali beni strumentali e proventi.

La direttiva prevede la confisca non solo dei beni associati a un dato reato, compresi i proventi del reato o i relativi beni strumentali, ma anche di ulteriori beni che derivino da condotta criminosa. Confisca estesa che è possibile anche quando vi è il convincimento di una provenienza delittuosa, senza che sia necessaria una condanna per tale condotta. In tale contesto, una sproporzione tra i beni dell'interessato e il suo reddito, rientra tra i fatti idonei a indurre l'organo giurisdizionale a concludere che i beni derivano da condotte criminose, così come il fatto che non vi è una fonte lecita plausibile dei beni, o che l'interessato è collegato a persone connesse a un'organizzazione criminale (art. 16).

La confisca viene ammessa anche quando una condanna definitiva non è possibile a causa di malattia, fuga o decesso dell'indagato o imputato, ovvero quando i termini di prescrizione per il reato in questione sono inferiori a 15 anni e sono scaduti dopo l'avvio del procedimento penale (art. 15).

La direttiva prevede anche una pianificazione dei beni da confiscare, al fine di ridurre al minimo i relativi costi di gestione stimati e di preservare il valore di tali beni fino alla loro destinazione. Tale valutazione è effettuata al momento della preparazione del provvedimento di congelamento oppure, al più tardi, senza indebito ritardo a seguito della sua esecuzione, prevedendo la possibilità che i costi della gestione dei beni congelati siano, almeno in parte, posti a carico del titolare effettivo.

Viene prevista la vendita pre-condisca dei beni quando:

- i beni sottoposti a congelamento sono deteriorabili o perdono rapidamente di valore;
- i costi di conservazione o manutenzione dei beni sono sproporzionati rispetto al loro valore di mercato;
- la gestione dei beni richiede condizioni particolari e competenze che non sono facilmente disponibili.

Le entrate ottenute dalle vendite pre-confisca sono accantonate fino al momento in cui non viene emessa una decisione giudiziaria sulla confisca.

A conclusione di questa breve lettura dell'ultima Direttiva, si osserva come la figura dell'Amministratore giudiziario non sia esplicitamente contemplata, quanto quella di separati Uffici per il recupero e per la gestione dei beni congelati e confiscati.

Tuttavia, due riferimenti impliciti si possono rinvenire nel *considerando* n. 41 e nell'art. 20:

- *Onde garantire che i beni che sono o che potrebbero essere sottoposti a un provvedimento di congelamento o di confisca mantengano il proprio valore economico, gli Stati membri dovrebbero predisporre misure di gestione efficaci. Tali misure comprendono la gestione efficiente delle entità, come le imprese, di cui dovrebbe essere preservata la continuità aziendale, adottando nel contempo le misure necessarie a garantire che l'indagato o imputato non benefici direttamente o indirettamente delle attività in corso di tale entità o, se del caso, delle misure di supervisione riguardanti il controllo di tale entità;*
- L'art. 20 (Gestione dei beni e pianificazione) dispone che gli Stati membri adottino misure adeguate a garantire una gestione efficiente delle entità, ad esempio le imprese, che devono essere conservate in attività, nonché provvedano a una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati fino alla loro destinazione a seguito di un provvedimento definitivo di confisca, con la possibilità di chiedere che i costi della gestione dei beni congelati siano, almeno in parte, posti a carico del titolare effettivo.

In ogni caso, la figura dell'Amministratore giudiziario non risulta ancora regolata a livello europeo, così come mancano disposizioni sull'organo competente a coordinare la loro attività nei sequestri transfrontalieri.

Anche su questo tema, diamo volentieri la parola al Generale Cuneo.